

J.E.S.
22 GEN. 2008

IMMEDIATA ESECUZIONE

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 15 del 18 GEN. 2008

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Perlingieri Enrico +3 c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine <u>NARDONE</u>	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannela

LA GIUNTA

Premesso che con nota del 27/12/07 veniva comunicato l'opportunità di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli con comparsa di riassunzione notificata il 18/12/07;

Con determina n. 9/08 si procedeva al conferimento dell'incarico dell'Avvocatura Provinciale per la costituzione in giudizio;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Perlingieri Enrico + 3 c/ Provincia di Benevento dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 9/08;

8888 1111 0 1

8888 1111 0 1

8888 1111 0 1

8888 1111 0 1

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente.

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 9/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso da Perlingieri Enrico +3 c/ Provincia di Benevento con comparsa in riassunzione notificata il 18/12/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 79 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 22 GEN. 2008

IL NESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 GEN. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 08 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 08 FEB. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 08 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

666
28.1.08

Conf. Capigruppo


Esec. 1167
11-2-08

STUDIO LEGALE CHIUSOLO

Avv. **Mario Chiusolo**
Patrocinante Magistrature Superiori

Avv. Nunziatina Palma
Dott. Mariagrazia Chiusolo
Dott. Rosita De Tata
Dott. Antonio Di Fede
Dott. Nadia Esposito

Benevento, 27 dicembre 2007



Spett.le
Provincia di Benevento
Ufficio Legale
Via Calandra
82100 Benevento

Settore Avvocatura

Prot. n. *460*

Del *27.12.08*

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0000221

Data 03/01/2008

Oggetto PROV. DI BN C/PERLINGIERI
ENRICO PER RISARCIMENTO
Dest. Avvocatura Settore

**Oggetto: Provincia di Benevento c/Perlingieri Enrico + 3
Risarcimento danni terreni espropriati.**

Faccio riferimento alla causa in oggetto per trasmettere copia della comparsa in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Napoli notificatami da parte dell'Avv. Domenico Romano.

Voglio evidenziare che l'Avv. Romano mi ha preannunciato la notifica della comparsa "per mero scrupolo difensivo", perché si riserva di trasmettere la possibile ipotesi transattiva all'esito dell'incontro avuto con lo scrivente e con l'Assessore ai Lavori Pubblici dott. Pasquale Grimaldi.

Resto comunque in attesa di Vostre comunicazioni ed invio distinti saluti.

Avv. Mario Chiusolo

A. vv. GIOVANNI ALLODI
A. vv. ALDO STARACE
A. vv. GIANGIACOMO ALLODI
N. ALODI - Riviera di Chiaia, 207
Tel. (081) 421155 pbx - Fax 422355
B. OLDGNA - Piazza Cavour, 2
Tel. (051) 263235 - Fax 263830

COPIA

15 DIC. 2007

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

COMPARSA DI RIASSUNZIONE

Per: Sigg.ri **PERLINGIERI ENRICO**, nato a Benevento il 6.9.1958, C.F.

PRLNRC58P06A7830, **PERLINGIERI ALESSANDRO**, nato

Benevento l'11.4.1960, C.F. **PRLLSN60D11A783L**, **PERLINGIERI**

STEFANIA, nata a Benevento il 23.4.1961, C.F. **PRLSFN61D63A783G**, e

BALDASSARRE ELVIRA, nata a S. Giorgio del Sannio (BN) l'1.3.1927,

C.F. **BLDLVR27C41H894R**, tutti elett.te dom.ti in Napoli alla Riviera di

Chiaia n. 207 presso gli Avv.ti Aldo Starace e Domenico Romano, dai quali

sono rapp.ti e difesi in virtù di mandato a margine;

CONTRO: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in

persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore costituito

in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Salvator Rosa n.18,

ovvero alla via Giuseppe Piermarini n.34;

NONCHE': AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in

persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede

dell'Amministrazione in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori

PREMESSO CHE

- i sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e

Baldassarre Elvira, convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di

Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del

legale rapp.te p.t., con l'atto di citazione notificato in data 24 aprile 2003

che di seguito si trascrive:

AVV. ALDO STARACE
Avv. DOMENICO ROMANO
con la presente vi confe-
riamo il più ampio mandato
di rappresentarci e difender-
ci nella presente procedura
ed atti conseguenziali con
ogni più ampia facoltà di
a legge comprese quelle di
transigere e desistere.
Eleggiamo domicilio con
Voi in NAPOLI alla Via
RIVIERA DI CHIAIA, 207

delegandovi a sottoscrivere
per noi il presente ed ogni
altro atto del procedimento.
Vi autorizziamo, altresì, al
trattamento dei nostri dati
personali ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.

Elvira Baldassarre
Mario Chiusolo

Stefania Perlingieri
Alessandro Perlingieri

tei 100

[Signature]

[Signature]

6607

"TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione

I sig.ri Enrico Perlingieri, nato a Benevento il 6.9.58, C.F. PRL NRC 58P06 A783O; Alessandro Perlingieri, nato a Benevento l'11.4.60, C.F. PRL LSN 60D11 A783L; Stefania Perlingieri, nata a Benevento il 23.4.61, C.F. PRL SFN 61D63 A783G; nonché Elvira Baldassarre, nata a S. Giorgio del Sannio (BN) l'1.3.27, C.F. BLD LVR 27C41 H894R; tutti elett.te dom.ti in Solopaca alla via Stazione n.66 presso lo studio dell'Avv. Giulia de Cristofaro che li rapp.ta e difende giusta procura a margine del presente atto

espongono

A) Gli istanti sono proprietari dei seguenti terreni siti in Benevento, località Cardoncelli: per 1/6 ciascuno dei suoli alla partita 11598 (ex 4833), folio 26, p.lle 68, 11, 248; per 1/3 ciascuno dei suoli alla partita 7686, folio 27, p.lle 14 e 16.

Dei detti suoli la Sig.ra Elvira Baldassarre è usufruttuaria al 50%.

B) Con determinazione presidenziale della Cassa del Mezzogiorno n. 44922 del 28.1.1975 fu approvato il progetto n. 5269/PS.21 per la costruzione della strada a scorrimento veloce detta "Tangenziale Ovest di Benevento dalla S.S. n. 7 (Rione Libertà) alla S.S. n. 88 e della S.S. n. 212 in prolungamento della Tangenziale Sud".

- Con decreto del Prefetto di Benevento n. 2018/Div. IV del 29.3.1976 e precedente n. 312/Div.IV del 24.1.1976 l'Amministrazione Provinciale di Benevento veniva autorizzata ad occupare in via di urgenza parte dei detti suoli, e precisamente:

a) mq. 9.070 della p.lla 11; mq. 4.210 della p.lla 248, mq. 1.630 della p.lla 68 (in proprietà degli esponenti per 1/6);

b) mq. 1.440 della p.lla 16; mq. 26.760 della p.lla 14 (in proprietà degli esponenti per 1/3).

Nel menzionato decreto prefettizio venivano indicati, ai sensi dell'art. 13 L. 2359/1865, i termini per l'inizio ed il compimento delle opere e delle espropriazioni; con la conseguenza che i lavori e le espropriazioni dovevano essere iniziati entro il 27.1.1976 e terminati il 27.1.1979.

C) In corso di lavori si è proceduto ad una variante suppletiva del progetto dell'asse viario, approvata con determina n. 143 del 1.8.78 e successiva variante al piano di esproprio e conseguente occupazione disposta dal Prefetto di Bn giusto decreto 5974/Div. IV del 14.10.78, a seguito della quale la Amministrazione Provinciale di Benevento occupava altri suoli di proprietà degli esponenti, e precisamente:

a) mq. 3430 della p.lla 11; mq. 3480 della 248, mq. 2980 della p.lla 68 (in proprietà degli intimanti per 1/6);

b). mq. 23.720 della p.lla 14; mq. 4150 della p.lla 31; mq. 3280 della p.lla 47; mq. 750 della p.lla 7 (in proprietà degli intimanti per 1/3).

Nel decreto venivano indicati, ai sensi dell'art. 13 della L. 2359/1865, termini per l'inizio ed il compimento delle opere e delle espropriazioni; con la conseguenza che i lavori dovevano essere terminati entro il 1.8.1979 e le espropriazioni entro il 1.8.81.

D) Successivamente la Amministrazione Provinciale di Benevento ha proceduto all'approvazione del progetto di completamento della strada a scorrimento veloce "Tangenziale Ovest di Benevento" redatto all'U.T.P.,

giusta delibera di Giunta del 31.10.1996 n. 1930, e con decreto di occupazione del Comune di Benevento n. 9330 del 15.12.99 occupava i seguenti fondi di proprietà degli esponenti:

mq. 12.200 della p.lla 14, mq. 500 della p.lla 108, mq. 3398 della p.lla 7, mq. 8800 della p.lla 47, mq. 364 della p.lla 31, mq. 220 della p.lla 155;

E) A seguito della occupazione di cui al punto B) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento comunicava agli esponenti, con nota prot. 781 del 17 gennaio 1979 le indennità di esproprio così quantificate: £. 11.844.000 per i suoli di cui alla partita 7886, folio 27 p.lle 14 e 16. Per i suoli di cui alla partita 11598 folio 26, p.lle 68, 11 e 248 veniva determinato l'importo di £. 6.262.200.

Nella determinazione sopra richiamata l'A.P.B. precisava che Le indennità sono state determinate con i criteri di cui agli artt. 16 L. 22/10/71 n. 865, n. 6 L. 27/6/74 n. 247 e n. 14 della L. 28/1/77 n. 10.

F) Gli esponenti Perlingieri Enrico, Alessandro e Stefania – sul presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, della indefettibilità del procedimento espropriativo, nonché della corretta determinazione della indennità – sottoscrivevano modulo predisposto dalla Amministrazione con il quale accettavano la indennità determinata dichiarando di cedere volontariamente i suoli.

Successivamente la Amministrazione Provinciale di Benevento liquidava agli esponenti una somma pari all'80% delle somme unilateralmente determinate e sopra indicate per i terreni di cui sopra (£. 5.009.760 per i terreni di cui al folio 26, e £. 9.475.200 per i terreni di cui al folio 27).

G) Con racc.te Prot. 1007 del 4.2.83; n. 262 del 7.6.90; n. 555 del 8.3.1991; n. 7263 del 24.3.92; n. 2441 del 25.9.97; n. 387 del 26.4.1999 gli istanti lamentavano la erronea determinazione delle somme offerte dall'amministrazione.

Ed infatti l'APB aveva determinato il valore del suolo tenendo presente la valutazione del terreno all'epoca dell'atto ablatorio, e non all'epoca della offerta/accettazione della indennità, come previsto dall'art. 16 L. 865/1971, e come da pacifica giurisprudenza (si v. per tutte Cass. 24/11/78 n. 5518).

Ne nasceva un contenzioso stragiudiziale con l'Amministrazione, che in un primo tempo si rifiutava (di fatto) di rideterminare le somme avendo a base i parametri del 1979, e successivamente sembrava aderire, ma non offriva la maggior somma.

H) Con sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 25.30/1/80 e n. 223 del 19.7.83 veniva dichiarata la incostituzionalità degli artt. 16 e 17 della L. 865/71, degli artt. 1 e ss. della L. 385/80, con riviviscenza delle norme di cui alla L. 2359/1865, e diritto degli esponenti alla indennità di esproprio commisurata al valore venale dei suoli.

I) Si precisa che gli atti di trasferimento non sono mai stati sottoscritti dalle parti, né è mai intervenuto decreto di esproprio. Inoltre si precisa che l'opera pubblica non è stata costruita, e la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace, facendo venire meno il presupposto della cessione volontaria.

La occupazione, pertanto, è assolutamente illegittima ed abusiva e la P.A. è tenuta alla restituzione dei beni illegittimamente ancora detenuti e al risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori; ovvero al risarcimento

dei danni ed al corrispondente valore venale dei beni oltre interessi legali, in caso di impossibilità di restituzione.

L) Con raccomandata n. 5431 del 24.5.99 del sottoscritto procuratore e con atto stragiudiziale di diffida notificato il 9.6.99 gli istanti diffidavano la Amministrazione Provinciale di Benevento a restituire, con verbale da sottoscrivere in contraddittorio, i suoli illegittimamente occupati, sia perché non è stata costruita l'opera pubblica, sia perché alla fine del periodo di legittima occupazione sono risultati non irreversibilmente trasformati, sia perché è scaduto il termine per la costruzione dell'opera pubblica; a risarcire i danni per la illegittima occupazione dal momento della materiale apprensione al momento del rilascio; in caso di impossibilità di restituzione, a voler rideterminare entro 20 gg. la giusta indennità di esproprio per l'ablazione dei fondi di cui ai decreti di occupazione del 29.3.76 a mezzo di stima da effettuarsi con i criteri di cui agli artt. 39 e ss. L. 2958/1865; per lo effetto alla corresponsione di una somma a titolo di giusta indennità di esproprio corrispondente al valore venale degli immobili illegittimamente occupati e abusivamente detenuti, tenendo conto della crescente svalutazione monetaria e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera (zona di rispetto); tenendo conto altresì del valore di mercato, oltre al risarcimento del danno per tutto il periodo di illegittima occupazione.

Tanto anche in virtù dell'orientamento pacifico della Corte di Cassazione secondo la quale "tutte le situazioni espropriative non definite con contratto di acquisto e/o con decreto definitivo di esproprio sono suscettibili di rideterminazione nel quantum dovuto".

ale diffida rimaneva senza esito.

1) Per quanto attiene al provvedimento ablatorio di cui al punto C) gli istanti iniziavano un procedimento giudiziale con la Amministrazione Provinciale di Benevento, conclusosi con la sentenza n. 8/95 che si allega, con il quale veniva determinata la somma da corrispondersi agli istanti per l'occupazione dei suoli fino al 29/5/1984.

Tutto ciò premesso gli istanti come sopra rapp.ti e difesi

CITANO

L'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rappresentante p.t. Presidente della Giunta Provinciale dom.to per la carica nel Palazzo della Provincia di Benevento, alla Via Annunziata n. 1 a comparire innanzi al Tribunale di Benevento, G.I. e Sezione a designarsi, all'udienza del 7 luglio 2003 ora di regolamento, con invito a costituirsi entro 20 giorni prima della detta udienza, e con avvertenza che la mancata costituzione entro il detto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., e che, in mancanza, si procederà in contumacia, per sentir così provvedere:

- 1). Dichiarare l'occupazione e la detenzione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento di tutti gli immobili sopra descritti di proprietà degli attori assolutamente illegittima, abusiva e sine titolo per violazione del diritto soggettivo degli attori medesimi per scadenza dei termini di cui agli artt. 13 e 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e per l'effetto
- 2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento alla restituzione degli immobili illegittimamente detenuti in favore degli attori, oltre al pagamento dei danni patiti e patendi per la illegittima occupazione, che si

quantificano in a) Euro 469.219,90 (pari a circa £. 25.486,93 della vecchia moneta a mq. per i circa 35.655 mq. in proprietà degli istanti, ovvero b) in Euro 13,16 al mq. per quei terreni per i quali l'occupazione è divenuta illegittima; salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa, anche all'esito di CTU che fin d'ora si chiede disporsi, con i relativi interessi legali anche a titolo compensativo, a far tempo dalla emissione del decreto prefettizio fino alla restituzione ed all'effettivo pagamento, detratte le somme eventualmente già corrisposte dalla amministrazione.

In caso di impossibilità alla restituzione,

3) accertare e dichiarare il diritto degli esponenti alla rideterminazione della indennità di esproprio per i fondi meglio indicati in premessa, e per lo effetto

4) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli attori di una somma corrispondente al valore venale degli immobili illegittimamente occupati abusivamente detenuti, tenendo conto, soprattutto, della crescente svalutazione monetaria e dei danni arrecati alle parti residue degli immobili per effetto della costruzione dell'opera (zona di rispetto), tenendo conto del valore di mercato, come risulta da atti di compravendita per terreni analoghi nella medesima zona, somma che rivalutata si quantifica in Euro 938.439,6 (pari a circa £ 50.962,62 a mq. della vecchia moneta, ovvero 26,32 Euro a mq.) salvo migliore e più analitica determinazione in corso di causa all'esito della disponenda CTU il tutto con i relativi interessi legali, detratte le somme eventualmente già corrisposte dalla amministrazione.

Con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese, diritti e di onorari di giudizio.

In via istruttoria chiede disporsi CTU per l'accertamento del valore venale del fondo oggetto di esproprio, nonché per l'accertamento del deprezzamento di valore del fondo residuo, con riserva di indicare più precisamente i quesiti richiesti al momento del conferimento del mandato.

Chiede ex art. 210 c.p.c. ordinarsi alla convenuta la esibizione di tutte le delibere di giunta relative ai procedimenti ablatori di cui in premessa, ed in particolare delle delibere nn. 2026 e 2027 del 28.9.93.

Offre in comunicazione i seguenti documenti :

1) Copia dei decreti del Prefetto di BN n. 2018/Div.IV del 29.3.76; 2) Comunicazione Prot. 781 del 17.1.79 dell'A.P.B.; 3) Copia della raccomandata Prot. n. 1007 del 4.2.83; 4) copia della racc.ta n.262 del 7.6.90; 5) copia della racc.ta Prot. 16950 del 6.7.90; 6) copia della racc.ta n.555 del 8.3.91; 7) copia della racc.ta n.7263 del 24.3.92; 8) copia della racc.ta n.2441 del 25.9.97 e relativa raccomandata di riscontro Prot. 3535 del 29.10.97; 9) copia racc.ta n.387 del 26.4.99; 10) Copia racc.ta n.5431 del 24.5.99; 11) Atto di diffida stragiudiziale notificato il 9.6.99; 12) Copia della sentenza n.8/95 del Tribunale di Benevento.

Con riserva di meglio specificare e/o modificare la domanda ex art.183 5° comma c.p.c., e di produrre ulteriore documentazione e mezzi di prova ex art.184 c.p.c.

Solopaca, 22 aprile 2003

F.to Avv. Giulia de Cristofaro"

- che nel giudizio, incardinato con R.G. 1263/2003 innanzi il G.U. dott.

Cusani, si costituiva la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento che eccepiva in rito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.34 del D. lgs 80/98 e dell'art. 7 L.205/2000, nonché alla luce dell'art.53 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8/6/2001 n.327.

In subordine e nel merito deduceva il pagamento totale delle indennità riguardo ai suoli per i quali vi era stata l'accettazione da parte degli attori a concludere la cessione volontaria da parte degli attori e comunque eccepiva la prescrizione del diritto di questi ultimi a richiedere ulteriori importi a qualsiasi titolo richiesti.

Riguardo ai suoli occupati e mai utilizzati, la convenuta si dichiarava pronte a restituire i terreni; in ordine ai fondi occupati ed utilizzati deduceva che non erano ancora decorsi i termini di occupazione legittima e di emissione del decreto di esproprio, per cui la domanda di restituzione e risarcimento danni era infondata ed andava rigettata.

- con la prima memoria ex art.183, V comma, c.p.c., gli attori, nel riportarsi al contenuto dell'atto di citazione nonché alle difese e richieste in atti, rilevavano, ad ogni buon fine, che *"..... nelle more della causa, è intervenuto - relativamente alle aree di cui al punto D) dell'atto introduttivo del giudizio - il decreto definitivo di esproprio n.3898 del 3.6.2003, notificato in data 9.6.2003, con il quale "è pronunciata l'espropriazione definitiva ed è autorizzata l'occupazione definitiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento", tra le altre, delle seguenti particelle:*

"244 per mq.12.142; 255 per mq. 1.360; 247 per mq. 2.220; 242 per mq. 8460; 250 per mq. 320; 248 per mq. 248; 256 per mq. 195; tutte del foglio 27".

Alla luce di tale atto, pertanto, per le indicate aree, essendo certamente ammissibile la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, in via subordinata rispetto alle domande restitutorie e risarcitorie, si reitera, precisa e/o modifica la domanda introduttiva sul punto.

Ben precisandosi, tuttavia, che nel citato decreto di esproprio n.3898 del 3.6.2003 vengono indicate superfici maggiori rispetto a quelle per le quali era stata autorizzata l'occupazione con decreto del Comune di Benevento n.1930 del 31.10.1996.

Per tali maggiori superfici, quindi, sono dovuti – oltre che per i motivi innanzi esposti – la restituzione e il risarcimento del danno – che espressamente si richiedono – in mancanza di valido titolo autorizzativo dell'espropriazione; solo in subordine anche per esse viene formulata opposizione alla stima".

Rispetto a tale domanda, la convenuta eccepiva che per le azioni di opposizione alla stima vi era la competenza esclusiva della Corte di Appello di Napoli.

- Fatte precisare le conclusioni sull'eccezione preliminare di giurisdizione, il G.U. dott. Cusani rimetteva la causa sul ruolo istruttorio nominando C.T.U.
- Espletata la consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.

Con sentenza n.598/2007 del 30 aprile 2007, il Tribunale di Benevento così

provvedeva:

"1) Dichiaro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

2) Compensa tra le parti le spese di giudizio".

Nella motivazione della medesima statuizione è dato, tuttavia, leggere:

"Tale giurisdizione" (del giudice amministrativo) "in quanto esclusiva sussiste anche relativamente ai pretesi diritti di restituzione di fondi non direttamente investiti dall'opera e ai diritti risarcitori per deprezzamento delle parti residuali dei terreni, esclusione fatta per i diritti da far valere con il giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, per il quale è competente in unico grado la Corte di Appello ai sensi dell'art.19 L. 865/71".

Tanto premesso, con il presente atto i sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira, come sopra rapp.ti, dom.ti e difesi, riassumono il giudizio, *in parte qua*, proponendo opposizione alla stima avverso le indennità, pari a complessive € 26.940,60, di cui al decreto definitivo di esproprio n.3898 del 3.6.2003, con il quale *"è pronunciata l'espropriazione definitiva ed è autorizzata l'occupazione definitiva in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento"*, tra le altre, delle seguenti particelle:

"244 per mq.12.142; 255 per mq. 1.360; 247 per mq. 2.220; 242 per mq. 8.460; 250 per mq. 320; 248 per mq. 248; 256 per mq. 195; tutte del foglio 27".

Le indennità di espropriazione e di occupazione determinate e poi depositate

ono, infatti, assolutamente irrisorie ed incongrue, in quanto non tengono innanzitutto conto del valore di mercato, della natura e della ubicazione dei beni espropriati, dell'esercizio dell'azienda agricola da parte dei Perlingieri, nonché del pregiudizio e dei danni arrecati alle porzioni residue dei fondi, che subiscono un notevolissimo deprezzamento.

Nelle somme offerte e poi depositate risulta, poi, del tutto omessa la determinazione delle indennità per la perdita delle piantagioni e dei manufatti insistenti sui beni Perlingieri.

A quest'ultimi sono, altresì, dovuti i maggiori danni ex art.1224, II comma, c.c.

Tanto premesso e ritenuto, i sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira, come sopra rapp.ti, dom.ti e difesi

CITANO

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore costituito in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Salvator Rosa n.18 ovvero alla Via Giuseppe Piermarini n.34, e l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Amministrazione in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, a comparire innanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sez. e C.I. a designarsi, all'udienza del 26 giugno 2008, all'ora del regolamento e nei soliti locali d'udienza, per sentir così provvedere:

1) determinare le giuste indennità di espropriazione e di occupazione dovute, ai sensi di legge, agli istanti tenuto conto del valore venale, della

natura e della ubicazione dei beni espropriati, dell'esercizio dell'azienda agricola da parte dei Perlingieri, nonché del pregiudizio e dei danni arrecati alle porzioni residue dei fondi, della perdita delle piantagioni e dei manufatti insistenti sui beni espropriati, dei maggior danni ex art.1224 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

2) condannare la convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento a corrispondere nei modi e termini di legge le giuste indennità di espropriazione e di occupazione dovute, ai sensi di legge, agli istanti tenuto conto del valore venale, della natura e della ubicazione dei beni espropriati, dell'esercizio dell'azienda agricola da parte dei Perlingieri, nonché del pregiudizio e dei danni arrecati alle porzioni residue dei fondi, della perdita delle piantagioni e dei manufatti insistenti sui beni espropriati, dei maggior danni ex art.1224 c.c.; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.

INVITANO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore costituito in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Salvator Rosa n.18 ovvero alla Via Giuseppe Piermarini n.34, e l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Amministrazione in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza innanzi indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166

c.p.c. ed a comparire all'udienza innanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.; avvertendo che la costituzione oltre il suddetto termine produce le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia.

Ofrono in comunicazione i seguenti atti:

- 1) copia autentica della sentenza del Tribunale di Benevento n.598/2007 del 30 aprile 2007;
- 2) produzione di parte del giudizio innanzi al Tribunale di Benevento recante R.G. 1263/2003.

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002 – Testo Unico sulle spese di giustizia, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile. Pertanto, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 340,00.

Napoli, 13 dicembre 2007

Avv. Aldo Starace

Avv. Domenico Romano


RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2007 il giorno del mese di dicembre.

Ad istanza dei Sigg.ri Perlingieri Enrico, Perlingieri Alessandro, Perlingieri Stefania e Baldassarre Elvira, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato il suesteso atto a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore costituito in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Salvator Rosa n.18,, mediante

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso il procuratore costituito in giudizio Avv. Mario Chiusolo in Benevento alla Via Giuseppe Piermarini n.34, mediante



- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO in persona del
legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Amministrazione
in Benevento alla Piazza Castello, Rocca dei Rettori, mediante